

# **7° Censimento generale dell'agricoltura Piano regionale di censimento**

proposto da PoliS Lombardia il 10/09/2020

validato dall'Istat il 15/9/2020.

approvato con il decreto del Direttore Generale  
di PoliS Lombardia n. 822 dell'8/10/2020

## Sommario

1. Finalità e riferimenti normativi del Piano Regionale di censimento.....	3
2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'agricoltura.....	3
2.1 Obiettivi.....	3
2.2 La strategia del 7° Censimento Generale dell'agricoltura .....	4
2.3 Periodo di riferimento dei dati e data di avvio della rilevazione.....	4
2.4 L'unità di rilevazione .....	5
2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare .....	6
2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione .....	6
3. Il Modello organizzativo prescelto.....	8
4. Controlli macro su report .....	9
5. Comunicazione e sensibilizzazione dei rispondenti aggiuntive rispetto a quelle svolte dall'ISTAT a livello nazionale) .....	10
6. Ufficio Regionale di Censimento .....	10
7. Cronoprogramma .....	11
8. Tabella finanziaria indicativa .....	12
9. Trattamento dei dati .....	12
10. Comunicazione dei dati .....	14
11. Diffusione dei risultati .....	14

## 1. Finalità e riferimenti normativi del Piano Regionale di censimento

Il presente documento definisce il Piano Regionale di Censimento (di seguito PRC) relativo al 7° Censimento generale dell'agricoltura, da effettuarsi nel territorio della Regione Lombardia.

Esso è stato predisposto dall'Ufficio di statistica della Regione presso Polis Lombardia a seguito della consultazione preliminare con la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia per le competenze in materia. Al presente PRC è sovraordinato il Piano generale del 7° Censimento dell'Agricoltura (di seguito PGC), adottato dal Consiglio dell'Istat l'11 giugno 2020. Il 7° censimento generale dell'agricoltura trova la sua fonte normativa nel regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole<sup>1</sup>, in particolare nell'articolo 5, paragrafo 1, il quale stabilisce che gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base relativi alle aziende agricole attraverso una rilevazione che per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.

A livello nazionale, l'art. 1 commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il 7° Censimento generale dell'agricoltura (da effettuarsi nell'anno 2020) e il Censimento permanente dell'agricoltura da effettuarsi a partire dall'anno 2021. Il 7° Censimento dell'agricoltura, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserito nel Programma statistico nazionale 2020-2022 (codice IST-02792).

Il PGC è stato adottato dal Consiglio dell'Istat previa acquisizione dell'intesa sullo schema di PGC, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sancita dalla Conferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 7 maggio 2020.

## 2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'agricoltura

### 2.1 Obiettivi

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura viene effettuato allo scopo di:

- assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dalle normative unionali e nazionali citate nel paragrafo 1;
- produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole a livello nazionale, regionale e locale;
- fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione del Registro statistico di

<sup>1</sup> Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. Esso stabilisce le definizioni, le fonti dei dati e i metodi, le tipologie dei dati strutturali, i periodi di riferimento, i requisiti di qualità, la trasmissione di dati e metadati e le relative scadenze.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 definisce l'elenco delle variabili e la loro descrizione relativamente ai dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091.

base delle aziende agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat.

## **2.2 La strategia del 7° Censimento Generale dell'agricoltura**

La strategia del CGA è basata sulla rilevazione diretta delle informazioni presso le aziende agricole attraverso un questionario di tipo elettronico, utilizzando tre differenti tecniche di rilevazione: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).

Inoltre, il CGA si avvale sia del Registro statistico di base delle unità economiche agricole (Farm Register) tenuto dall'Istat (codice PSN: IST-02603), che costituirà la base per l'estrazione delle aziende da intervistare (lista censuaria), sia delle fonti amministrative specificate nel paragrafo 5.1. del PGC, che consentono la stima diretta e il controllo di alcune variabili di interesse.

L'Istat metterà a disposizione della rete di rilevazione, della rete di controllo e delle aziende agricole un sistema di acquisizione on line che consentirà la gestione della multicanalità (CAWI, CATI e CAPI). Inoltre, per la rete di rilevazione e la rete di controllo sarà disponibile un'applicazione web (Sistema di Gestione Indagine - SGI) in grado di monitorare le fasi del processo di rilevazione, con finalità coerenti con i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel processo censuario.

L'Istat realizzerà un sistema di controllo e correzione che comprende regole hard e soft di correttezza formale, compatibilità, coerenza e corrispondenza con dati amministrativi e statistici, nel rispetto delle pratiche raccomandate da Eurostat per il controllo e la correzione dei dati di indagini statistiche sulle imprese.

Alla rilevazione censuaria potrà essere associato un sistema di indagini di qualità con l'obiettivo di: i) quantificare il grado di copertura della lista delle aziende agricole risultante dalle operazioni censuarie rispetto alla popolazione target; ii) quantificare in forma aggregata gli errori di misura commessi nella rilevazione censuaria sulle principali variabili di interesse.

Per favorire il grado di collaborazione dei rispondenti e l'impegno dei diversi organi censuari, l'Istat realizzerà una campagna di comunicazione integrata attraverso una pluralità di azioni e strumenti sia di tipo tradizionale (affissioni e stampa nazionale e locale) che digitale.

## **2.3 Periodo di riferimento dei dati e data di avvio della rilevazione**

La data di riferimento e di avvio del 7° Censimento generale dell'agricoltura è il 7 gennaio 2021.

Le informazioni si riferiscono all'annata agraria 2019-2020, ossia al periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020, salvo dove diversamente indicato nel questionario.

## 2.4 L'unità di rilevazione

L'unità di rilevazione del CGA è l'azienda agricola e zootecnica così definita dal regolamento (UE) 2018/1091 (art. 2 comma a): singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api».

I gruppi a cui fa riferimento il regolamento (CE) n. 2018/1091 sono i seguenti:

- A.01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti
- A.01.2 - Coltivazione di colture permanenti
- A.01.3 - Riproduzione delle piante
- A.01.4 - Allevamento di animali
- A.01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- A.01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta ma esclusivamente per attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.

Costituisce un'unità tecnico-economica, vale a dire una singola azienda agricola e zootecnica, anche l'azienda che gestisce terreni non contigui.

Il conduttore è la persona fisica, società o ente che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione.

**Rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica anche le unità che producono esclusivamente per la sussistenza del conduttore e della sua famiglia, senza attività di commercializzazione.**

Non rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica le unità che svolgono **in maniera esclusiva** le seguenti attività:

- di supporto all'agricoltura o successive alla raccolta, ad eccezione delle attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- allevamento di animali da compagnia (gatti, cani, volatili come pappagalli, criceti, ecc.);
- caccia, cattura di animali e servizi connessi;
- silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
- pesca e acquacoltura;
- gestione di orti/allevamenti familiari.

## 2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare

Il Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le unità agricole e zootecniche con almeno:

- 20 are di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) oppure,
- 10 are investite a vite oppure a serre o a funghi oppure,
- Una unità di bovino adulto (UBA)<sup>2</sup>.

Queste soglie consentono di rispettare i vincoli di copertura del 98% di SAU e UBA previsti dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.

Per SAU si intende l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e prati permanenti e pascoli.

Per UBA si intende l'unità di misura standard determinata in base ai coefficienti di calcolo per le singole categorie di bestiame che figurano nell'allegato I del Regolamento (UE) 2018/1091.

Le caratteristiche da rilevare sono state definite tenendo conto:

- delle raccomandazioni della FAO per assicurare la comparabilità internazionale delle definizioni adottate e dei risultati censuari;
- degli obblighi derivanti dalle norme dell'Unione europea in materia statistica, con specifico riguardo al Regolamento (UE) 2018/1091 (allegati II e IV) e al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874;
- delle esigenze informative nazionali e regionali in materia agricola espresse in occasione di seminari e convegni dedicati alle statistiche agricole e nell'ambito dei lavori del Comitato consultivo per la preparazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura.

Il questionario comprende informazioni relative a:

- notizie anagrafiche sul conduttore;
- notizie generali sull'azienda;
- utilizzazione dei terreni;
- consistenza degli allevamenti;
- metodi di gestione degli allevamenti;
- attività connesse e notizie sul capo azienda;
- manodopera aziendale;
- commercializzazione e altre informazioni.

## 2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura del 2020 prevede, per la sua realizzazione, un modello organizzativo fondato sull'interazione sinergica di diversi soggetti pubblici e privati. In accordo con l'Istat, concorreranno allo svolgimento dell'indagine censuaria, con diversi livelli di coinvolgimento,

---

<sup>2</sup> Unità di misura utilizzata per equiparare tutti gli animali allevati dall'azienda agricola. È calcolata sulla base di parametri di utilizzo delle unità foraggere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante.

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen (di seguito indicate semplicemente “Regioni”), AGEA e i CAA (Centri di Assistenza Agricola) in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui sono demandate i compiti relativi all’attività censuaria (uffici di censimento). Il supporto strategico alle operazioni censuarie sarà assicurato dal MIPAAF.

L’Istat si avvarrà, inoltre, di una società esterna per lo svolgimento delle interviste con tecnica CATI. L’assetto organizzativo delineato è volto a:

- garantire la stabilità e il consolidamento della rete di rilevazione, anche in vista della transizione verso i censimenti permanenti;
- ridurre in maniera significativa i costi di rilevazione grazie al ricorso alle tecniche di rilevazione CAWI e CATI;
- utilizzare la presenza capillare sul territorio nazionale della rete dei CAA e le professionalità del personale ivi operante;
- affidare alle Regioni attività di controllo della qualità del dato rilevato, da realizzare anche con eventuali verifiche sul campo secondo le modalità da specificare nei Piani Regionali di Censimento, coerentemente a quanto stabilito nel presente Piano;
- dare seguito operativo alla collaborazione tecnico-statistica tra gli stakeholders che hanno siglato, a dicembre 2017, il Protocollo di Intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole: Istat, AGEA, Regioni, MIPAAF, tra gli altri;
- assicurare la coerenza con la struttura metodologica del *Farm Register*, aggiornato annualmente dall’Istat sulla base dell’integrazione di numerose fonti di cui la più importante, per esaustività e dettaglio, è quella del fascicolo aziendale<sup>3</sup> di cui all’art. 9 del d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, facilitando così il processo di convergenza tra dati censuari e dati contenuti nel FR.

Nel riconoscere alle Regioni la facoltà di scegliere le funzioni da ricoprire nell’ambito delle attività censuarie, sono previsti tre modelli organizzativi:

- A. Modello base (**opzione A**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni del monitoraggio della rilevazione attraverso **controlli macro su report**, dei questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, tenendo conto di particolari domini concordati tra Istat e Regioni ed eventualmente valutati nell’ambito delle Commissioni tecniche regionali (CTR), laddove costituite.
- B. Modello “a media partecipazione” (**opzione B**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre a quelle previste nel modello base, anche le seguenti attività:
- i. **controllo dei questionari raccolti** con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti, per particolari domini individuati dall’Istat e dalle Regioni secondo criteri che saranno concordati<sup>4</sup>;

---

<sup>3</sup> Il fascicolo aziendale contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice unico di azienda agricola - CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca. La costituzione del “Fascicolo aziendale” è propedeutica alla presentazione di un qualsiasi Atto Dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall’imprenditore agricolo.

<sup>4</sup> La condivisione dei criteri avverrà all’interno di uno specifico gruppo di lavoro Istat-CISIS.

ii. **correzione dei micro-dati** attraverso attività desk;

C. Modello “ad alta partecipazione” (**opzione C**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre a quelle previste nel modello base, anche delle seguenti attività:

- i. **controllo dei questionari raccolti** con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti, per particolari domini individuati dall’Istat e dalle Regioni e secondo criteri che saranno concordati<sup>5</sup>;
- ii. **correzione dei micro-dati** attraverso attività desk;
- iii. **re-interviste con tecniche CATI e CAPI.**

La rete di rilevazione per il 7° Censimento generale dell’agricoltura del 2020 sarà formata dal personale dei Centri di Assistenza Agricola – CAA che risultino in possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e di ulteriori requisiti che saranno specificati nelle convenzioni a titolo oneroso che l’Istat sottoscriverà con i CAA; dai coordinatori CAA per quanto riguarda la tecnica CAPI; dagli operatori della Società in outsourcing, individuata dall’Istat, per quanto riguarda la tecnica CATI. La tecnica CAWI prevede, infine, l’auto-compilazione del questionario da parte del rispondente.

### 3. Il Modello organizzativo prescelto

La Regione Lombardia con il presente Piano Regionale di Censimento sceglie di seguire il seguente modello organizzativo:

- Modello “base” (opzione A)
- Modello “a media partecipazione” (opzione B)
- Modello “ad alta partecipazione” (opzione C)

prevedendo di svolgere le seguenti attività:

COMPITI	SI/NO
Individuare l’Ufficio Regionale di Censimento (URC), designando un suo responsabile	SI
Predisporre il Piano Regionale di Censimento	SI
Monitorare la rilevazione attraverso <b>controlli macro su report</b> , dei questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI	SI
Rendicontare l’utilizzo dei contributi Istat e/o la gestione contabile degli stessi	SI
Costituire la Commissione Tecnica Regionale (CTR)	NO
<b>Controllare i questionari raccolti</b> con le tecniche	NO

<sup>5</sup> Vedi nota precedente.



CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti	
<b>Correggere un set di micro-dati</b> attraverso attività desk	NO
<b>Effettuare re-interviste con tecniche CAPI e CATI</b>	NO
Collaborare con Istat per la formazione alla rete di rilevazione secondo modalità definite nel PRC;	NO
Svolgere attività di comunicazione e sensibilizzazione aggiuntiva rispetto a quella svolta dall'Istat a livello nazionale;	SI
Rilevare i dati dei beni collettivi utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti o altre tecniche concordate con l'Istat.	NO
Fornire all'Istat i propri archivi regionali sulle aziende agricole	SI

Ai sensi del paragrafo 5.1, lettera *m*) del PGC e a seguito della richiesta Istat n. 0518952/20 la Regione Lombardia ha fornito in data 29/04/2020 (codice fornitura ARCAM: 16017) gli archivi regionali delle aziende agricole aggiornati al 06/03/2020 e li fornirà con riferimento al 1 settembre 2020.

Analoga fornitura ma con tracciato record differente è stata trasmessa dall'OPR ad Agea il 30/03/2020 per il successivo inoltro all'Istat.

Con la scelta del modello Base la Regione si impegna a realizzare il censimento nel rispetto dei criteri definiti nel Piano Generale di Censimento e nel presente Piano.

#### 4. Controlli macro su report

I controlli macro, previsti per tutte e tre le modalità di partecipazione, si articoleranno secondo le seguenti fasi, coerentemente con quanto definito nel report metodologico condiviso ISTAT-CISIS.:

- Controlli, a livello comunale, sul numero di aziende, l'estensione della SAT e della SAU. – Controlli relativi ad altri domini tematici “rilevanti”, individuati dalle Regioni e concordati con ISTAT, con livello di dettaglio territoriale comunale o eventualmente più aggregato (di Provincia/Città Metropolitana, di Regione)<sup>6</sup>.
- I controlli si baseranno sulla valutazione degli aggregati riferiti al singolo dominio, ottenibili dai microdati rilevati con il censimento indipendentemente dal canale di raccolta utilizzato.

<sup>6</sup> Le Regioni potranno elaborare tavole con dettaglio sub-provinciale (ad esempio, per zona altimetrica). In questo caso, le Regioni non sono obbligate a restituire a ISTAT gli esiti dei controlli macro a livello di singolo comune, potendoli invece fornire sulla base della specifica aggregazione comunale scelta.

- Identificazione da parte delle Regioni delle “celle” sospette, che potrà avvenire sulla base di cruscotti per il monitoraggio prodotti da ISTAT e, quando possibile, dalle Regioni, confrontando i singoli aggregati con dati comparabili, attraverso tabelle e opportuni grafici.
- Segnalazione delle “celle” sospette tramite una specifica procedura concordata con ISTAT. La segnalazione dovrà essere corredata di opportuni commenti (prevalentemente di tipo standardizzato) che ne spieghino la motivazione e contengano indicazioni, anche generali, in merito a possibili azioni correttive da intraprendere.

## 5. Comunicazione e sensibilizzazione dei rispondenti aggiuntive rispetto a quelle svolte dall'ISTAT a livello nazionale)

L'URC integrerà a livello regionale la campagna di sensibilizzazione condotta dall'Istat e diretta alle aziende agricole. Coinvolgendo le strutture regionali competenti in materia di comunicazione e informazione, in base all'organizzazione della Regione, sarà predisposto un semplice messaggio informativo, preventivamente condiviso e concordato con l'Istat e diffuso tramite il sito web istituzionale della Regione.

## 6. Ufficio Regionale di Censimento

<b>Costituito presso</b>	Polis Lombardia - Statistica
<b>Responsabile</b>	
Nome	Armando
Cognome	De Crinito
Qualifica	Dirigente
Ufficio di appartenenza	Statistica
Telefono	02 67507103
PEC	polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it
E-mail	armando.de.crinito@polis.lombardia.it
Indirizzo	Polis Lombardia, via Taramelli 12 F, 20124 Milano

**Numero dei componenti dell'URC (compreso il responsabile): 5**

### Altri componenti

<b>Nominativo</b>	<b>Ente/Ufficio di appartenenza</b>
Federica Ancona	Polis Lombardia – Struttura Statistica
Daniela Corradini	Polis Lombardia - U.O. Coordinamento attività di ricerca, formazione e statistica

Rita Cristina De Ponti	Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – Struttura Programmazione e attuazione dello sviluppo rurale
Maria Silvia Giannini	Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi - Struttura Programmazione e attuazione dello sviluppo rurale

## 7. Cronoprogramma

PRINCIPALI FASI	RESPONSABILE ATTIVITA'	CALENDARIO
<b>Formazione</b>		
Formazione del gruppo docenti	ISTAT	Settembre –Ottobre 2020
Formazione alle rete	ISTAT-REGIONI	Dicembre 2020
Formazione alle Regioni su C&C	ISTAT	Ottobre 2020
<b>Raccolta dati (dopo circa 80 giorni dall'inizio della raccolta dati)</b>		
Interviste CAPI	CAA	7 gennaio - 30 giugno 2021
Interviste CATI inbound e outbound	Società outsourcing	7 gennaio - 30 giugno 2021
Autocompilazione CAWI	Aziende agricole	7 gennaio - 30 giugno 2021
<b>Controlli Macro e Micro fase 1</b>		
Controllo macro	REGIONI	Settimane 1 e 2
Controlli micro su Rilevanti	REGIONI	Settimane 3 e 4
Ricezione e analisi esiti controlli macro	ISTAT	Settimana 3
Selezione unità Influenti 1	ISTAT	Settimana 4
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1	REGIONI	Settimane 5 e 6
Ricezione e analisi esiti controlli micro	ISTAT	Settimane 6, 7 e 8
Consolidamento esiti controlli	ISTAT	Settimana 8
<b>Controlli Macro e Micro fase 2 (dopo circa 140 giorni dall'inizio della raccolta)</b>		
Controllo macro	REGIONI	Settimane 1, 2 e 3
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1	REGIONI	Settimane 4, 5 e 6
Ricezione e analisi esiti controlli macro	ISTAT	Settimane 4, 5 e 6
Selezione unità Influenti 2	ISTAT	Settimana 7
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1 e 2	REGIONI	Settimane 8, 9 e 10
Ricezione e analisi esiti controlli micro	ISTAT	Settimane 8, 9, 10, 11 e 12
Consolidamento esiti controlli	ISTAT	Settimana 12
<b>Rilevazione sui beni collettivi</b>		
Raccolta dati	REGIONI	7 gennaio - 30 giugno 2021

Invio ad Istat dei microdati	REGIONI	31 luglio 2021
Invio ad Istat della relazione metodologica e degli <i>shapefiles</i>	REGIONI	Settembre 2021
<b>Elaborazione dati</b>	ISTAT	Luglio 2021- Maggio 2022
<b>Invio dati ad Eurostat</b>	ISTAT	Giugno 2022

Il cronoprogramma potrà essere oggetto di modifiche in funzione delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

## 8. Tabella finanziaria indicativa

Attività	Importo stimato (euro)	Data-limite di erogazione
Funzionamento dell'URC ( <i>contributo fisso</i> )	10.000,00	31 dicembre 2020
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	

Il contributo fisso per l'URC di Regione Lombardia risulta pari a 10.000 euro, in quanto la numerosità delle unità in lista, secondo il report metodologico condiviso ISTAT-CISIS, ricade per la Lombardia nella soglia dimensionale "da oltre 40.000 a 80.000 unità".

## 9. Trattamento dei dati

I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di Censimento che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/679, relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101- e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, , allegato A.4 al citato d.lgs. n. 196/2003 (Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018).

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 citati, il titolare del trattamento è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo,16 - 00184 Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT).

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, le Regioni, nella persona del rispettivo responsabile dell'URC, sono Responsabili del trattamento dei dati personali per le operazioni di propria competenza. Pertanto, in conformità a quanto previsto al comma 3 del citato articolo 28, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di competenza il responsabile dell'URC si impegna a:

- a. trattare i dati personali nel rispetto della normativa sopra richiamata, soltanto su istruzione documentata dell'Istat ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività censuarie ad esso affidate, come specificate dall'Istituto, e per la durata delle stesse;
- b. non utilizzare i dati personali cui abbia accesso per lo svolgimento delle attività censuarie e che abbia trattato per conto dell'Istat per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del CGA, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- c. autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- d. impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. c) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;
- e. adottare idonee misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- f. non fare ricorso ad altro Responsabile del trattamento. Qualora la specifica organizzazione delle attività censuarie affidate al Responsabile dovesse rendere necessario il ricorso ad un altro Responsabile del trattamento, questo dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato dall'Istat.
- g. dare tempestiva comunicazione scritta al Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 e assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679;
- h. tenere e aggiornare il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;
- i. cancellare al termine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del CGA e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;
- j. informare tempestivamente l'Istat in caso di violazione dei dati personali (data breach); individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Istituto, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati; assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei

dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;

- k. sorvegliare per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività censuarie e a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla suddetta normativa, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

Il responsabile dell'ufficio di censimento e gli eventuali sub-responsabili assicurano inoltre che le informazioni trattate per conto dell'Istat nell'ambito delle attività di controllo e correzione dei dati non siano utilizzate per finalità diverse da quelle censuarie, in particolare per la variazione delle informazioni contenute nei fascicoli aziendali o altri archivi amministrativi.

## 10. Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati dall'Istat ai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 322/1989, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

La comunicazione dei dati potrà riguardare anche le unità fuori campo di osservazione UE e le unità non attive, nel rispetto dei requisiti minimi di qualità delle informazioni in oggetto. I dati potranno essere comunicati successivamente all'invio dei medesimi ad Eurostat.

## 11. Diffusione dei risultati

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat attraverso i canali di diffusione generalizzati (*corporate data warehouse*, portale *open data*, portale GIS) e specifici (ambienti di diffusione dedicati ad approfondimenti tematici di particolare interesse).

Il piano di diffusione sarà incentrato sul rilascio di dati multidimensionali (ipercubi), dataset e tavole di dati aggregati predefinite e dati in formato aperto a diverso livello di aggregazione territoriale. Specifico focus sarà dedicato alla diffusione di informazioni a livello comunale, anche georeferenziate, sfruttando le soluzioni tecniche disponibili.

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come indicato all'art. 1, comma 232, lett. c) della Legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto indicato nel programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 322 del 6 settembre 1989.

La Regione diffonderà i dati risultanti dal Censimento secondo tempi e modalità concordati con l'Istat".